

## **STATUTO**

### **“Ente Bresciano per l’Istruzione Superiore”**

#### **Titolo I**

**Art. 1** – È costituito l’“Ente Bresciano per l’Istruzione Superiore” (“E.B.I.S.”), con sede in Brescia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia.

**Art. 2** – L’Ente non svolge attività commerciale e non ha finalità di lucro. Ha lo scopo di promuovere, sviluppare e sostenere, con le modalità che verranno ritenute opportune, le attività della Sede di Brescia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

A tal fine potrà contribuire all’istituzione e al sostegno di facoltà, corsi di laurea, master universitari, alte scuole, corsi e scuole di dottorato, centri di ricerca ed ogni altra iniziativa analoga e/o equiparabile, connessa e/o correlata.

Nell’ambito di tali scopi può stipulare apposite convenzioni con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e comunque operare in collaborazione con istituzioni pubbliche e/o private, associarsi con altre istituzioni e costituire enti, consorzi e società.

**Art. 3** – L’Ente è costituito dai seguenti Membri partecipanti:

- a) La Scuola s.p.a., con sede in Brescia;
- b) La Fondazione Banca San Paolo di Brescia, con sede in Brescia;
- c) La Fondazione di religione e culto Alma Tovini Domus, con sede in Brescia;
- d) La UBI Banca s.p.a., con sede in Bergamo;
- e) La Editrice Morcelliana s.r.l., con sede in Brescia;
- f) L’Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede in Milano;
- g) L’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, con sede in Milano;
- h) L’Opera Pia Ven. A. Cazzago, con sede in Brescia;
- i) La Congrega della Carità Apostolica, con sede in Brescia;
- l) La Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, con sede in Brescia;
- m) La Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero, con sede in Brescia.

Possono essere ammessi a far parte dell’ente, quali Membri aderenti, istituzioni pubbliche o private, enti morali, aziende, privati e organizzazioni che ne condividano lo scopo istituzionale e rechino un adeguato contributo ai fini del suo perseguimento.

#### **Titolo II**

**Art. 4** – Il patrimonio dell’Ente è costituito da:

- a) beni mobili e immobili e/o diritti su di essi esistenti, conferiti dai Membri partecipanti e Membri aderenti;
- b) entrate apportate a titolo di concorso per spese di carattere patrimoniale;
- c) fondi di riserva comunque costituiti;
- d) erogazioni di ogni tipo che perverranno anche da parte di terzi;
- e) investimenti delle somme residue degli esercizi chiusi.

**Art. 5** – Le entrate dell’Ente sono costituite da:

- a) contributi periodici che i Membri partecipanti e i Membri aderenti abbiano assunto a proprio carico;
- b) altri contributi dei Membri partecipanti e Membri aderenti;
- c) somme che comunque verranno erogate da privati o da enti pubblici.

#### **Titolo III**

**Art. 6** – Gli organi dell'Ente sono:

- a) Il Comitato Permanente;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente dell'Ente;
- d) I Revisori dei conti

**Art. 7** – Il Comitato Permanente è costituito dal Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e da un rappresentante per ciascuno dei Membri partecipanti di cui all'articolo 3.

Il Comitato Permanente è altresì costituito da un rappresentante di ciascuno dei Membri aderenti, qualora il loro numero sia da uno a tre. Nel caso i Membri aderenti siano in numero superiore a tre, essi avranno diritto di nominare, a maggioranza assoluta di voti, tre loro rappresentanti quali membri del Comitato Permanente.

I membri del Comitato Permanente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

**Art. 8** – Il Presidente è eletto dal Comitato Permanente tra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti dei presenti alla riunione.

È Vice Presidente il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

**Art. 9** – Sono attribuzioni del Comitato Permanente:

- a) la sovrintendenza generale dell'Ente;
- b) la vigilanza sull'osservanza dello statuto e l'approvazione delle eventuali modifiche;
- c) la decisione sulla ammissione dei Membri aderenti;
- d) la determinazione dell'indirizzo generale e programmatico delle attività dell'Ente;
- e) la determinazione del numero dei componenti e la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori dei conti;
- f) l'approvazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

**Art. 10** – Il Comitato Permanente si riunisce almeno due volte l'anno. La prima volta entro il mese di aprile, per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, e la seconda entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo per il successivo esercizio.

Il Comitato Permanente può essere convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno quattro membri.

La convocazione va effettuata mediante lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In alternativa alla raccomandata sono ammessi la raccomandata a mano, nonché il telefax o il messaggio di posta elettronica, inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o indirizzo di posta elettronica notificati all'Ente.

Le adunanze sono valide se è presente almeno la metà più uno dei membri del Comitato Permanente. La convocazione può prevedere che la partecipazione possa essere effettuata anche con teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, il voto del Presidente è decisivo.

Per le modifiche dello statuto e per le nuove ammissioni all'Ente è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti il Comitato Permanente.

Di ogni seduta del Comitato permanente viene steso il verbale in apposito registro.

**Art. 11** – Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, tra cui il Presidente e il Vice Presidente del Comitato Permanente.

È Presidente del Consiglio di Amministrazione il Presidente del Comitato Permanente.

È Vice Presidente Il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

La convocazione va effettuata mediante lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In alternativa alla raccomandata sono ammessi la raccomandata a mano, nonché il telefax o il messaggio di posta elettronica, inviati almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al numero di fax o indirizzo di posta elettronica notificati all'Ente.

La convocazione può prevedere che la partecipazione possa essere effettuata anche con teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente.

Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

**Art. 12** – Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi del Comitato Permanente e dei budget e bilanci preventivi da questo approvati e fatta comunque salva la competenza esclusiva del Comitato Permanente in merito alle materie di cui al precedente Art. 9.

Il Consiglio provvede a quanto è necessario per il raggiungimento ed il perfezionamento degli scopi dell'Ente e riferisce annualmente al Comitato Permanente con apposita relazione.

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e migliore andamento delle proprie attività, il Consiglio di Amministrazione può delegare determinati poteri a uno o più dei suoi membri.

**Art. 13** – Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato ogni volta il Presidente lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno 2 (due) Consiglieri.

Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono validamente adottate quando riportino la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è decisivo.

Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione viene steso il verbale in apposito registro.

**Art. 14** – Il Presidente del Comitato Permanente e del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Ente e ha la rappresentanza dello stesso. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

La firma spetta al Presidente e, in sua assenza, al Vice Presidente.

**Art. 15** – I Revisori dei conti sono 3 (tre) e sono nominati dal Comitato Permanente ogni quattro anni.

Essi hanno il compito di sorvegliare il funzionamento dell'amministrazione e controllarne la gestione; di verificare la cassa e vigilare sul patrimonio, di esaminare, facendo relazione, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, che devono essere messi a loro disposizione almeno quindici giorni prima della discussione in seno al Comitato Permanente.

**Art. 16** – I servizi amministrativi dell'Ente sono affidati alla Direzione della Sede di Brescia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

**Art. 17** – Tutte le cariche sono gratuite.

**Art. 18** – L'esercizio finanziario dell'Ente si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Titolo IV**

**Art. 19** – L'eventuale scioglimento dell'Ente è deliberato dal Comitato Permanente con voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi membri.

Il Comitato Permanente che delibera sullo scioglimento provvede anche per la liquidazione del patrimonio dell'Ente e per la devoluzione degli eventuali residui attivi.